

CAMERA DEI DEPUTATI N. 781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROTIROTI, DELL'UNTO, MARIANETTI, PIERMARTINI

Istituzione dei parchi archeologici di Gabii,
di Vejo e del Lazio virgiliano

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito culturale degli ultimi anni è stato positivamente segnato dalla incidenza della tematica relativa ai problemi di tutela delle valenze ambientali e delle preesistenze storico-archeologiche in Italia; si deve, tuttavia, registrare in proposito che contro un incremento delle proposte legislative in materia non si è del pari sviluppato un adeguato approfondimento del problema della gestione delle risorse culturali. Va, peraltro, negativamente sottolineato come, nonostante la crescente sensibilizzazione della pubblica opinione sull'argomento e l'attivazione di enti pubblici, di associazioni private legalmente riconosciute e di gruppi spontanei, il permanere di interessi particolari abbia sino ad oggi ostacolato in più casi l'approvazione e la concreta

realizzazione, quindi, di parchi a carattere archeologico-ambientale (ad eccezione del fortunato caso della legge approvata dal consiglio regionale del Lazio per la istituzione del parco dell'Appia, la n. 66 del 10 novembre 1988) anche da tempo allo studio dei competenti organismi di tutela per aree estese e con valenze culturali notevoli per le quali un'azione di tutela « attiva » si presenta particolarmente complessa.

D'altra parte, la così detta « politica del vincolo », pur necessariamente adottata sino ad ora dai preposti organismi istituzionali di tutela come strumento atto a « tamponare » situazioni di emergenza fortemente compromesse del territorio, si mostra ormai da tempo obsoleta sia per l'implicito suo carattere di provvisorietà, sia perché essa è sempre meno concilia-

liabile con gli interessi economici e le aspettative culturali di una società in continuo divenire quale quella contemporanea. Va, inoltre, sottolineato in proposito come già il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con la rinnovata considerazione per l'ambiente inteso quale realtà indissolubilmente costituita da valori paesaggistici e culturali e con il relativo strumento urbanistico del piano paesistico, costituisce un enorme « passo » innanzi in materia di tutela, che ha schiuso la via a tutta la attuale normativa sui parchi, a innovative forme di fruizione e valorizzazione che pongono in risalto l'accentuato valore anche sociale del patrimonio culturale in tali casi.

Parallelamente, si deve sottolineare come in materia di beni culturali in Italia viga ancora un forte ritardo intellettuale, in base al quale lo strumento legislativo dell'esproprio e la conseguente acquisizione al demanio di beni culturali sono ritenuti ancora solo un grave onere, senza considerare il possibile « ritorno » finanziario che ne potrebbe derivare con una adeguata gestione.

Lo Stato italiano è, infatti, sino ad oggi intervenuto con espropri solo in casi particolarmente gravi, per i quali l'esproprio costituiva l'unica forma di tutela su territori già parzialmente compromessi o in estremo procinto di esserlo, mentre l'atto dell'esproprio va, invece, considerato un mezzo indispensabile per garantire effettivamente ai cittadini la possibilità di fruire di un bene; per aree con valenze culturali o ambientali particolarmente estese va, poi, aggiunto che ad una politica di espropri per zone ridotte e con peculiari problemi, possono unirsi altre forme indirette ma non meno efficaci di tutela come varianti di piani regolatori generali o istituzione di zone di riserva.

Tale questione diviene esemplare se si analizza il caso delle tre aree oggetto

della presente proposta di legge: le tre zone suburbane di Vejo, Gabii e di Pratica di Mare.

Va premesso al riguardo come i complessi problemi relativi alla conservazione ed alla fruizione dell'area monumentale centrale della Capitale abbiano negativamente segnato la sorte di queste tre come, del resto, di tutte le aree suburbane locali, squilibrando il dibattito culturale e politico cittadino e relegando in un ambito del tutto marginale questioni che meritano, invece, a pieno titolo pari dignità accanto a quella della necessaria sussistenza del patrimonio archeologico centrale; appare, infatti, arbitrario in relazione a qualsiasi criterio storico o intellettuale operare una distinzione nell'ambito del patrimonio culturale secondo criteri esclusivamente di localizzazione.

Mentre per i territori di Vejo e di Gabii una proposta di sistemazione a parco era già presente nel piano regolatore generale del 1962 del comune di Roma, per la zona del così detto « Lazio virgiliano » una ipotesi simile è stata avanzata solo di recente dall'Istituto di « Topografia Antica » de « La Sapienza » di Roma. Le tre aree, che si estendono al di là del Grande raccordo anulare, costituiscono naturalmente un sistema di parchi periferici con duplice funzione di sopprimere all'esigenza di « verde » dei cittadini e di « allentare » la morsa di cemento che stringe sempre più il centro della città.

In conseguenza dei problemi che hanno segnato l'accidentato iter di realizzazione dei tre parchi, si propone con la presente proposta di legge l'esproprio delle tre aree delle antiche città (relativamente al quale si allegano cartografie) per avviare finalmente a realizzazione i medesimi parchi, acquisendo parallelamente allo Stato tre tra i più imponenti centri archeologici italiani e, almeno nel caso di *Lavinium* e di *Gabii*, ancora quasi totalmente integri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei territori di Gabii, di Vejo e di *Lavinium* la regione Lazio provvede ad emanare norme per l'istituzione dei relativi parchi storico-archeologici.

2. I confini dei parchi storico-archeologici e delle rispettive aree esterne di tutela sono quelli delimitati nella planimetria cartografica allegata alla presente legge (allegati 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis) in base alla normativa vigente ed in particolare alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 2.

1. I piani territoriali dei parchi di cui all'articolo 1 sono delimitati:

a) per il parco di Gabii: a nord dalla via Polense, a sud dalla via Prenestina, ad ovest dal fosso dell'Osa, ad est dai territori di Pantano e di Corcolle per un totale di 160 ettari;

b) per il parco di Vejo: ad ovest dalla via Cassia, ad est dalla via Flaminia, a nord dalla via Cassia bis, a sud dal fosso della Valchetta, per un totale di 718 ettari;

c) per il parco del Lazio virgiliano: a nord dal quartiere EUR, a sud dal territorio di Anzio, ad ovest dalla costa tirrenica, ad est dalle prime propaggini dei Colli Albani per un totale di 39.000 ettari.

ART. 3.

1. Sui territori individuati come aree da proteggere mediante l'istituzione dei

parchi, il Ministero dell'ambiente può adottare specifiche misure di salvaguardia, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. I parchi, una volta istituiti, sono sottoposti al vincolo di cui alla lettera *f*) del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

1. L'istituzione dei parchi storico-archeologici di cui all'articolo 1 mira alla salvaguardia, alla tutela, alla conservazione, alla riqualificazione dei valori esistenti, alla ricostituzione di quelli scomparsi od ancora da scoprire che rispondono ad esigenze culturali, scientifiche, storiche, archeologiche, educative e ricreative.

ART. 5.

1. Alla gestione dei parchi di cui all'articolo 1 provvede un apposito ente regionale, di seguito denominato « ente parco », da costituirsi nell'ambito delle competenze regionali.

2. La composizione dell'ente parco deve assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei comuni interessati, garantendo la presenza delle minoranze.

3. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio scientifico;
- d) la giunta esecutiva;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente è nominato dalla giunta regionale del Lazio ed ha la rappresentanza legale dell'ente, ne indirizza e coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo.

5. Il consiglio direttivo, nella cui composizione è prevista la presenza di due componenti del consiglio scientifico dal

medesimo delegati a tal fine, è nominato dal presidente della giunta regionale del Lazio ed è formato oltre che dal presidente, da un numero di componenti variabile da sei a undici.

6. Il consiglio direttivo elegge nel proprio ambito un vice presidente ed una giunta esecutiva con un numero di componenti non superiore a cinque.

7. Gli organi dell'ente parco restano in carica per un triennio.

ART. 6.

1. Il consiglio scientifico dell'ente parco è costituito da otto membri, di cui:

a) due nominati dall'università di Roma « La Sapienza »;

b) due nominati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) quattro nominati dalle soprintendenze archeologiche competenti sui rispettivi territori.

2. Il consiglio scientifico, per fornire indicazioni utili alla realizzazione delle finalità istituzionali dei parchi, ha competenza sulle iniziative scientifiche relative a tutto il territorio.

3. Il parere del consiglio scientifico è vincolante per tutte le decisioni in merito alla organizzazione, alla tutela, alla attività di ricerca ed alla valorizzazione dei parchi di cui alla presente legge.

ART. 7.

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza dei parchi è adibito personale specializzato.

2. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

3. Per gli stessi compiti, può essere utilizzato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 8.

1. L'istituzione dei parchi di cui all'articolo 1 è dichiarata di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti. A tal fine, è autorizzato l'esproprio dei beni delimitati nella planimetria cartografica allegata alla presente legge.

2. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti rispettivamente in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

3. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

4. Il procedimento di espropriazione è iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.

5. La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la corte d'appello di Roma.

6. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 9.

1. Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia la gestione.

ART. 10.


1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dei parchi di cui alla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, per gli anni 1992-1994 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ALLEGATO 1
(articolo 1)




ALLEGATO 1-bis
(articolo 1)

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI GABII




| | | |
|---|-------------------------------|------------|
|  | ESTENSIONE PREVISTA DEL PARCO | Ha. 250,40 |
|  | AREE DEMANIALI | Ha. 58 |
|  | AREE DA ACQUISIRE | Ha. 192,40 |

ALLEGATO 2
(articolo 1)




ALLEGATO 2-bis
(articolo 1)




ALLEGATO 3

(articolo 1)



ALLEGATO 3-bis
(articolo 1)

IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAZIO VIRGILIANO



-  ESTENSIONE PREVISTA DEL PARCO Ha. 206,25
-  AREE DA ACQUIRIRI Ha. 206,25

0 01 02 03 04 05 06 07 08
SCALA 1:10'000